



Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni del Piemonte
LORO SEDI

**OGGETTO : “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 114/98” - Applicazione della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 “Modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999”.
*Indicazioni in merito ad incongruenze ricorrenti nelle DCC di criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/98.***

In merito alla deliberazione approvata il 24.3.2006 dal Consiglio regionale con n. 59-10831 recante “modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003”, questo Settore ha provveduto all’emanazione di n. 3 circolari inviate ai Comuni in indirizzo, comunque disponibili sul sito internet:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

Pur essendo ampiamente scaduti i termini previsti dall’art. 29 della DCR in oggetto per l’approvazione della deliberazione dei criteri e del conseguente adeguamento del PRGC, i Comuni che non vi abbiano ancora dato corso, sono tenuti a procedere agli adempimenti previsti.

Nel caso in cui i Comuni non abbiano dato corso all’applicazione delle norme di cui alla DCR in oggetto o le abbiano applicate in parte o difformemente si applicano,

fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive nei limiti dell'art. 30 della DCR citata.

Questo Settore ha al momento ricevuto ed esaminato n. 60 DCC di criteri, cui è seguita una nota ad ogni Comune interessato, per presa d'atto o per evidenziazione di eventuali incongruenze.

Sulla base di quest'esperienza, con la presente nota si intende, a titolo collaborativo, evidenziare alcuni aspetti fondamentali ed incongruenze ricorrenti nelle DCC esaminate:

1. ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett. a) i criteri comunali vengono approvati dopo aver preliminarmente sentito le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale; occorre specificare nelle premesse della DCC l'avvenuta consultazione ed il suo esito;
2. la DCC di criteri deve contenere:
 - a. relazione motivata di cui all'art. 12 della DCR, con analisi del territorio dal punto di vista economico, strutturale, territoriale e sociale, planimetria con ubicazione delle strutture di vendita esistenti, verifica di definizione e parametri reali di addensamenti e localizzazioni riconosciuti;
 - b. planimetria di addensamenti e localizzazioni riconosciuti;
 - c. allegato normativo contenente la tabella di compatibilità di cui all'art. 17 della DCR, il richiamo al rispetto degli artt. 23-25-26-27-28 della DCR;
3. ai sensi dell'art. 14 c. 3 le localizzazioni commerciali urbane non addensate L1 possono essere riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d'uso "commercio al dettaglio" in aree potenzialmente idonee; i comuni devono pertanto chiarire nell'allegato normativo della deliberazione comunale se intendono lasciare o meno questa possibilità; nel caso venga lasciata questa possibilità occorre specificare se vengono assunti i parametri regionali di cui all'art. 14 o se questi possono essere modificati o derogati, comunque sempre all'interno delle percentuali previste dallo stesso art. 14; si rammenta che non possono essere poste limitazioni ulteriori rispetto ai contenuti delle norme regionali;

4. nel caso in cui vengano riconosciuti addensamenti A3, A4, A5 e/o localizzazioni L1 e L2 occorre sempre indicare i parametri reali riscontrati e confrontarli in apposite tabelle con quelli regionali;
5. la tabella di compatibilità di cui all'art. 17 non può contenere modifiche delle tipologie di strutture distributive, che devono corrispondere a quelle dell'art. 8 della DCR citata; i Comuni possono modificare la sola compatibilità relativa alle medie strutture di vendita (sostituendo NO con SI e viceversa), descrivendone le motivazioni nelle premesse della DCC, mentre non possono modificare le compatibilità delle grandi strutture (art. 17 c. 3);
6. il riconoscimento di addensamenti commerciali A5 deve essere preceduto dall'approvazione del progetto unitario di coordinamento di cui all'art. 13 della DCR, da approvarsi con DCC previa concertazione di cui all'art. 26 comma 2 bis della DCR citata e previo ottenimento di parere della Provincia competente;
7. il riconoscimento di localizzazioni commerciali L2 deve essere preceduto da valutazione ex ante di cui all'art. 14 DCR, e previo ottenimento di parere della Provincia competente secondo le procedure indicate all'art. 14 c. 4 sub. b); il relativo progetto unitario di coordinamento di cui all'art. 14 DCR può essere approvato dal Comune successivamente, comunque prima del rilascio di un'autorizzazione commerciale relativa all'area in oggetto; il progetto unitario di coordinamento relativo alle localizzazioni L2 non è soggetto al parere della Provincia.

Si ricorda infine che secondo quanto disposto dagli artt. 22 e 29 della DCR citata i Comuni devono adeguare i PRGC alle scelte effettuate nell'ambito delle delibere consiliari che adottano i criteri comunali di programmazione commerciale, nonché integrare i regolamenti edilizi e i regolamenti di polizia locale.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
arch. Patrizia Vernoni

Visto: Il Direttore Regionale
dott. Marco Cavaletto